



Comune di Rho

Regolamento per la concessione di prestazioni economiche in favore di anziani inseriti in unità d'offerta sociali e socio-sanitarie

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI -----	3
Articolo 1 Ambito di applicazione -----	3
Articolo 2 Principi generali -----	3
Articolo 3 Definizioni -----	4
Articolo 4 Attuazione del regolamento -----	5
CAPO II REQUISITI DI ACCESSO -----	5
Articolo 5 Requisiti generali-----	5
Articolo 6 Requisiti particolari-----	6
CAPO III ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI -----	7
Articolo 7 Modalità di accesso alle prestazioni-----	7
Articolo 8 Istruttoria-----	7
Articolo 9 Calcolo della prestazione -----	7
Articolo 10 Modalità di erogazione della prestazione -----	8
CAPO IV RINNOVO E RICALCOLI DELLE PRESTAZIONI-----	9
Articolo 11 Rinnovo delle prestazioni-----	9
Articolo 12 Modifiche al Costo giornaliero del servizio -----	9
CAPO V LISTA D'ATTESA-----	9
Articolo 13 Criteri per la formazione della lista d'attesa-----	9
Articolo 14 Priorità nella lista d'attesa -----	10
CAPO VI DEROGHE-----	10
Articolo 15 Casi di deroga alle modalità di calcolo della prestazione -----	10
Articolo 16 Valutazione del bisogno -----	10
Articolo 17 Esito della valutazione -----	11
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE-----	12
Articolo 18 Disposizioni transitorie -----	12
Articolo 19 Entrata in vigore -----	12
ALLEGATI-----	12
Allegato I -----	12
Allegato II-----	13

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina le modalità di concessione ed erogazione di contributi economici volti al pagamento delle rette e dei costi di:
 - a) unità d'offerta socio-sanitarie Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
 - b) unità d'offerta sociali Alloggio Protetto Anziani (A.P.A.) e Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.).
2. Questo regolamento definisce i criteri generali di concessione ed erogazione di contributi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Questo regolamento costituisce esercizio delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Articolo 2 Principi generali

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di questo regolamento la famiglia, singola o associata, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Quando questo regolamento richiede una valutazione professionale o multi-professionale dello stato di bisogno delle persone e delle famiglie, l'attività è svolta con gli strumenti e secondo le regole deontologiche proprie di ciascuna professione regolamentata. Ove il profilo professionale coinvolto non rappresenti una professione regolamentata, gli strumenti e le azioni sono svolte nel rispetto delle migliori conoscenze disponibili.
3. Il coinvolgimento e il consenso delle persone e delle famiglie nell'organizzazione degli interventi costituiscono principi fondamentali d'azione di questo regolamento. Il coinvolgimento e il consenso possono essere limitati o derogati solo su espresso provvedimento dell'Autorità giudiziaria o solo in caso di indispensabile tutela del soggetto interessato.
4. La valutazione della condizione economica dei richiedenti è effettuata utilizzando esclusivamente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), che costituisce livello essenziale delle prestazioni, al fine di definire l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini di questo Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) I.S.E.: indicatore della situazione economica calcolato secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159, senza applicazione delle scale di equivalenza;
- b) I.S.E.E.: indicatore della situazione economica equivalente calcolato secondo le disposizioni recate decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159;
- c) Minimo vitale: rappresenta la soglia di povertà determinata ai sensi dello specifico regolamento comunale;
- d) Dimissioni protette: le dimissioni ospedaliere protette rappresentano il passaggio programmato e concordato di un paziente dal ricovero in ospedale a un altro *setting* assistenziale. Questo processo si applica in accordo con il paziente e prevede un coordinamento tra tutti i servizi territoriali ed ospedalieri interessati, anche in base a specifici protocolli territoriali;
- e) Stato di bisogno: lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: 1) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito; 2) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; 3) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dai precedenti numeri 1) e 2), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; 4) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali di natura economica;
- f) Costo giornaliero del servizio (C.G.S.): costo giornaliero dell'unità d'offerta in cui è inserito il beneficiario;
- g) Costo medio del servizio (C.M.S.): è definito facendo riferimento ai valori di mercato con particolare ma non esclusivo riferimento all'ambito rhodense. Il C.M.S. potrà essere differenziato in relazione alle diverse tipologie di unità d'offerta; il perimetro territoriale di definizione del C.M.S. e il relativo calcolo è stabilito con provvedimento dirigenziale;
- h) Percentuale di contribuzione: quota percentuale di compartecipazione del Comune definito dalla tabella contenuta nell'Allegato I che individua le fasce ISEE di appartenenza e la relativa percentuale di contribuzione;

- i) Contributo massimo comunale (C.M.C.): importo massimo del contributo giornaliero riconosciuto dal Comune per la prestazione;
- j) Prestazione economica: l'importo del contributo complessivo assegnato ed erogato per le finalità di questo regolamento.
- k) Anticipazione (o anticipo) economico: prestazione erogata non a titolo di contributo ma quale risorsa che dovrà essere rimborsata dal beneficiario.

Articolo 4 Attuazione del regolamento

1. La Giunta comunale, per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento, può stabilire indirizzi per l'attuazione di questo regolamento, purché non rientranti nella sfera dei poteri gestionali attribuiti alla dirigenza dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Al dirigente competente spetta l'adozione di tutti gli atti gestionali per l'attuazione delle disposizioni contenute in questo regolamento.

Capo II Requisiti di accesso

Articolo 5 Requisiti generali

1. Accedono alle prestazioni previste da questo regolamento:
 - a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Rho, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
2. Requisiti generali per richiedere il contributo sono:
 - a) residenza nel Comune di Rho prima dell'inserimento definitivo nelle unità d'offerta. Ogni variazione conseguente al ricovero, ai sensi dell'art. 6, legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché dell'art. 8, comma 9 della legge regionale 12 marzo 2008 , n. 3, non è rilevante per l'individuazione del Comune tenuto all'integrazione economica;

- b) età pari o superiore a 65 anni, salvo che sia stata concessa specifica deroga all'ingresso nell'unità d'offerta da parte dell'azienda sanitaria competente.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), le prestazioni sono erogate temporaneamente sino all'individuazione dell'ente competente, con diritto di rivalsa verso di esso.

Articolo 6 Requisiti particolari

1. L'accesso alle prestazioni previste da questo regolamento è consentito con il possesso di congiunto dei seguenti requisiti economici:
- a) con valore I.S.E.E. non superiore a ventottomila euro (28.000,00 euro) risultante da attestazione in corso di validità;
 - b) un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, come definito ai fini I.S.E.E. diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a trentamila euro (30.000 euro);
 - c) un patrimonio mobiliare, come definito ai fini I.S.E.E., non superiore a: ventiquattromila euro (24.000 euro) per i nuclei composti da un solo componente; quarantamila euro (40.000 euro) per i nuclei composti da due componenti; cinquantacinquemila euro (55.000 euro) per i nuclei composti da tre o più componenti;
 - d) i limiti previsti dalle lettere b) e c) sono incrementati di cinquemila euro (5.000 euro) per ogni componente con disabilità;
2. Le soglie di accesso individuate dal comma 1 nonché le fasce e le percentuali di contributo previste dall'Allegato I possono essere aggiornate con provvedimento della Giunta comunale.
3. Le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità necessarie sono le seguenti:
- a) per le unità d'offerta socio-sanitarie Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) l'I.S.E.E. socio sanitario residenze, calcolato secondo le previsioni dell'art. 6 comma 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - b) per le unità d'offerta sociali Alloggio Protetto Anziani (A.P.A.) e Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) l'I.S.E.E. ordinario.
4. Possono accedere temporaneamente alle prestazioni previste da questo regolamento anche coloro che non detengano un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, a condizione che l'intervento sia indispensabile a tutelare il soggetto interessato anche nell'ambito di percorsi di dimissione protette. In questo caso la durata della prestazione non può essere superiore a tre mesi, rinnovabili fino ad un massimo di nove mesi.

Capo III Istruttoria e definizione delle prestazioni

Articolo 7 Modalità di accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni avviene mediante presentazione di specifica domanda indirizzata al Comune, sulla base della modulistica definita dall'ufficio responsabile del procedimento.
2. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo delegato, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno.
3. E' comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se indispensabile a tutelare il soggetto interessato anche nell'ambito di percorsi di dimissione protetta. In questo caso la durata della prestazione non può essere superiore a tre mesi, rinnovabili fino ad un massimo di nove mesi.
4. Entro il termine di scadenza della prestazione temporanea, l'interessato o un suo delegato o il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno dovrà provvedere a formalizzare la domanda.
5. La domanda deve essere corredata dall'attestazione I.S.E.E. secondo le modalità stabilite dall'Articolo 6.

Articolo 8 Istruttoria

1. L'ufficio responsabile del procedimento verifica la completezza dei documenti allegati alla domanda e la rispondenza ai requisiti previsti.
2. Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, l'ufficio chiederà integrazioni stabilendo il relativo termine.
3. Nel caso in cui la documentazione integrativa non dovesse essere consegnata nel termine indicato o comunque fosse incompleta, la domanda sarà respinta.
4. In mancanza dei requisiti previsti da questo regolamento, la domanda sarà respinta.
5. Ove la domanda fosse completa ed in possesso di tutti i requisiti, l'ufficio procederà al calcolo della prestazione secondo le disposizioni previste da questo regolamento.
6. Le comunicazioni sull'esito della domanda saranno effettuate nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 9 Calcolo della prestazione

1. Il calcolo della prestazione giornaliera erogata dal Comune, rappresentato dal C.M.C. è effettuato utilizzando il seguente algoritmo:

$$\text{C.M.C} = \text{C.G.S.} \times \text{Percentuale di contribuzione}$$

2. Nel caso in cui il Costo Giornaliero della Struttura considerata (C.G.S.) fosse superiore al Costo Medio del Servizio (C.M.S.), nell'algoritmo di cui al comma 1, verrà impiegato il C.M.S. in luogo del C.G.S.;
3. Dalla prestazione giornaliera così determinata vengono sottratti, dopo averli calcolati su base giornaliera:
 - a) l'importo dell'indennità di accompagnamento, se percepita;
 - b) eventuali contributi pubblici e privati erogati per il pagamento della medesima prestazione.
 - c) l'importo dell'assegno alimentare percepito dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
4. Dalla prestazione giornaliera sono sottratti, dopo averli calcolati su base giornaliera, gli eventuali contributi o oneri di compartecipazione spontaneamente assunti da parte di familiari del beneficiario o di terzi;

Articolo 10 Modalità di erogazione della prestazione

1. La prestazione economica può essere erogata:
 - a) direttamente al beneficiario;
 - b) al gestore dell'unità d'offerta, ferma restando la formale assegnazione della prestazione al beneficiario.
2. La prestazione economica assegnata è determinata moltiplicando il C.M.C. per i giorni di utilizzo dell'unità d'offerta.
3. La prestazione economica è assegnata a decorrere dalla data della domanda e sino al termine dell'anno solare in cui è assegnata. I rinnovi e i ricalcoli sono successivamente effettuati secondo le disposizioni di questo regolamento.
4. Successivamente all'assegnazione del contributo, l'interessato o suo delegato, tutore, curatore o amministratore di sostegno sono tenuti a segnalare eventuali modifiche o variazioni che incidono sul calcolo della prestazione giornaliera, in particolare l'eventuale assegnazione di contributi pubblici e privati erogati per il pagamento della medesima prestazione.
5. In caso di modifiche o variazioni, l'ufficio procede a calcolare nuovamente la prestazione in base a quanto previsto dall'Articolo 9., verificando e determinando eventuali conguagli oppure eventuali rimborsi, a seconda dell'esito del nuovo calcolo.
6. Le modifiche o le variazioni di calcolo hanno effetto con decorrenza dal loro effettivo verificarsi, anche se comunicate successivamente.

Capo IV Rinnovo e ricalcoli delle prestazioni

Articolo 11 Rinnovo delle prestazioni

1. Le prestazioni economiche previste da questo regolamento sono automaticamente rinnovate al primo gennaio di ciascun anno, fatto salvo l'obbligo di presentare una nuova attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i beneficiari delle prestazioni presentato la nuova attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
3. L'ufficio competente procede al ricalcolo delle prestazioni economiche con le modalità di cui all'Articolo 9.
4. Nell'effettuare il ricalcolo delle prestazioni, l'ufficio, oltre a considerare il nuovo I.S.E.E., tiene conto dell'aggiornamento del C.M.S. e delle eventuali modifiche apportate dal gestore dell'unità d'offerta al C.G.S, nonché dell'assegnazione di eventuali contributi pubblici e privati erogati per il pagamento della medesima prestazione.
5. Il ricalcolo della prestazione ha decorrenza dal mese di marzo di ciascun anno.
6. Se i ricalcoli dei rinnovi delle prestazioni economiche non trovano copertura negli stanziamenti di bilancio, tutte le prestazioni sono ridotte in misura proporzionale alle disponibilità di bilancio.

Articolo 12 Modifiche al Costo giornaliero del servizio

1. Quando il gestore dell'unità d'offerta modifica il C.G.S. nel corso dell'anno e comunque dal mese di marzo in poi, è possibile procedere al ricalcolo delle prestazioni economiche, a seguito di presentazione di specifica domanda.
2. Il ricalcolo delle prestazioni economiche avviene con le modalità di cui all'Articolo 9 e avrà decorrenza dalla data della domanda di ricalcolo.
3. Se gli stanziamenti di bilancio non consentono il finanziamento delle operazioni di ricalcolo, la domanda è posta in lista d'attesa.

Capo V Lista d'attesa

Articolo 13 Criteri per la formazione della lista d'attesa

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11, comma 6, qualora gli stanziamenti di bilancio non consentano l'assegnazione della prestazione economica, le domande sono poste in lista d'attesa.
2. La lista d'attesa è formata considerando i seguenti parametri:
 - a) Rete parentale;
 - b) I.S.E.E.;

c) Copresenza di ulteriori interventi e/o misure.

3. Nell'Allegato II) di questo regolamento sono definiti i criteri e i punteggi attribuiti a ciascun parametro.
4. La lista d'attesa è quindi graduata in ordine di punteggio decrescente. In caso di parità di punteggio, le domande sono poste in ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La Giunta comunale può aggiornare i criteri e i punteggi previsti dall'Allegato II), fermi restando i parametri previsti dal comma 2.

Articolo 14 Priorità nella lista d'attesa

1. In presenza di risorse disponibili, le prestazioni sono assegnate scorrendo la lista d'attesa secondo l'ordine di punteggio decrescente formato.
2. Indipendentemente dal punteggio conseguito, nello scorrimento della lista d'attesa è data sempre priorità agli utenti inseriti in percorsi di dimissione protetta.
3. Nel caso in cui in lista d'attesa siano presenti più utenti inseriti in percorsi di dimissione protetta, il servizio sociale professionale, in accordo con gli altri servizi territoriali od ospedalieri coinvolti, individua l'utente che presenta la maggiore urgenza d'intervento, indipendentemente dal punteggio conseguito.

Capo VI Deroghe

Articolo 15 Casi di deroga alle modalità di calcolo della prestazione o ai requisiti di accesso

1. Se il calcolo della prestazione economica lascia il beneficiario in una condizione di bisogno, come definita da questo regolamento, il beneficiario può richiedere l'avvio di una valutazione del bisogno da parte del servizio sociale professionale volta a identificare un'eventuale diversa determinazione della prestazione economica.
2. Se chi ha presentato domanda non è in possesso dei requisiti di accesso previsti da questo regolamento ma versa comunque in una condizione di bisogno, come definita da questo regolamento, può richiedere l'avvio di una valutazione del bisogno da parte del servizio sociale professionale volta ad accedere comunque alla prestazione economica.

Articolo 16 Valutazione del bisogno

1. A fronte di una richiesta di valutazione del bisogno, il servizio sociale professionale opera preferibilmente mediante una valutazione multidimensionale da intendere quale lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni della persona, con l'obiettivo di facilitare l'accesso del cittadino e della sua famiglia a misure, prestazioni e servizi, garantendo, attraverso l'informazione e l'orientamento, risposte appropriate ai bisogni rilevati.

2. Pur nel rispetto delle regole procedurali disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istruttoria per l'assegnazione degli interventi previsti da questo regolamento è fortemente orientata alla presa in carico delle persone e dei nuclei familiari.
3. Le fasi di lavoro sono di norma le seguenti:
 - a) accesso al servizio sociale professionale;
 - b) presa in carico da parte del servizio sociale professionale;
 - c) valutazione multi-professionale e multidimensionale, anche in collaborazione con altri servizi territoriali;
 - d) progetto d'intervento predisposto dal servizio sociale professionale;
 - e) verifica e monitoraggio.

Articolo 17 Esito della valutazione

1. Il servizio sociale professionale restituisce al beneficiario e all'ufficio competente l'esito della valutazione.
2. Se la valutazione del bisogno prevede la proposta di una rideterminazione della prestazione economica, il servizio sociale professionale predispone un progetto d'intervento individuando:
 - a) importo complessivo della prestazione economica assegnata;
 - b) durata;
 - c) finalità e obiettivi perseguiti;
 - d) modalità di verifica e monitoraggio.
3. Il servizio sociale professionale determina l'importo della prestazione economica, basandosi su questi criteri:
 - a) proporzionalità alle condizioni economiche risultanti dall'attestazione I.S.E.E. e da altri elementi economico-patrimoniali che influiscono sulla valutazione;
 - b) proporzionalità e adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti nel progetto d'intervento
4. La Giunta comunale può approvare ulteriori indirizzi e criteri generali per la determinazione della prestazione economica da parte del servizio sociale professionale.
5. Con provvedimento dirigenziale, sentito il servizio sociale professionale, possono essere definite linee guida operativa per la valutazione del bisogno e la redazione dei progetti d'intervento.
6. Quando il progetto d'intervento è finalizzato ad erogare in tutto o in parte anche un'anticipazione economica a favore del beneficiario, il Comune può richiedere, quale

condizione per attuare il progetto, l'iscrizione di ipoteca volontaria su beni immobili a garanzia del rimborso della quota di anticipazione economica erogata.

Capo VII Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Articolo 18 Disposizioni transitorie

1. I beneficiari di prestazioni economiche rientranti nel campo di applicazione di questo regolamento, continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni regolamentari sino al termine dell'anno solare di entrata in vigore di questo regolamento.
2. Ai beneficiari di cui al comma 1 è data comunicazione personale dell'entrata in vigore di questo regolamento e dei suoi effetti.

Articolo 19 Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Rho.
2. Questo regolamento si applicherà alle domande pervenute successivamente alla sua entrata in vigore nonché alle domande presentate in precedenza a condizione che non sia ancora stato emesso il provvedimento finale di assegnazione o diniego della prestazione economica.

Allegati

Allegato I

1. Le fasce e le relative percentuali di contributo sono applicate secondo la tabelle seguente

FASCE ISEE.	DA	A	% CONTRIBUTO
1	€ 0	6.000,00 €	70%
2	6.000,01 €	8.000,00 €	55%
3	8.000,01 €	10.000,00 €	45%
4	10.000,01 €	13.000,00 €	35%
5	13.000,01 €	18.000,00 €	25%
6	18.000,01 €	23.000,00 €	15%
7	23.000,01 €	28.000,00 €	5%
8	28.000,01 €		0%

Allegato II

1. I criteri per l'attribuzione dei punteggi per la graduazione della lista d'attesa sono rappresentati nella seguente tabella:

Parametro	Criteri	Punteggio	Note
Composizione nucleo da stato anagrafico (ai fini della lista di attesa verranno conteggiate solo le persone maggiorenni)	Persone sole:	7	In presenza di coniuge o convivente o figlio disabili si calcola come persona sola. In presenza di figli non disabili non verranno attribuiti punti Se una persona è già accolta presso un'unità d'offerta si considera solo il punteggio "Già inserito in unità di offerta sociale o sociosanitaria"
	Con coniuge/convivente	3	
	Con figli e/o altri conviventi	0	
Caregiver regolarmente assunto	Assente	5	
	Presente	0	
Altra rete di supporto	Assente	1	
	Presente	0	
I.S.E.E.	0,00- 6.000,00	10	
	6.000,01- 8.000,00	9	
	8.000,01- 10.000,00	8	
	10.000,01- 13.000,00	7	
	13.000,01- 18.000,00	6	
	18.000,01- 23.000,00	5	
	23.000,01- 28.000,00	4	
Presenza di ulteriori interventi e misure	Già inserito in unità di offerta sociale o sociosanitaria (sono considerate solo le unità d'offerta previste dal	7	Se una persona è già accolta presso un'unità d'offerta considera solo il punteggio "Già inserito in unità di offerta sociale o sociosanitaria"

	presente regolamento al capo 1 art 1)		
	Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio	5	
	Interventi di carattere domiciliare	2	
	Interventi economici per la domiciliarità	1	
Grado di bisogno sociale (valutato con specifica scheda assistenti sociali approvata con provvedimento dirigenziale	Alto	20	
	Medio	10	
	Basso	0	

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2024, pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, dal 24/12/2024 all'08/01/2025.

Il Segretario Generale
Matteo Bottari